

SUI REQUISITI DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Sentenza del 28.4.2025 n 5684 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Antonio Mamone
Relatore Dott. Aldo Natalini

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 123 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Avviso di rettifica e liquidazione - Imposta di registro - Quotazioni OMI – Rilevanza – Presunzioni gravi, precise e concordanti - Necessità

Massima

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste ultime non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri e fornisce indicazioni di massima e non certamente presunzioni gravi, precise e concordanti.

Rif. Normativi

Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992; art. 39, comma 1, lett d), D.P.R. n. 600/1973

Conformità

Cass. Sez. 5 Ord. n. 22804/2024

Anno pubb.

2025